

FIDS

COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE

N. 16/2022

(Proc.to n. 6/2022 rg. PF - n. 10/2022 rg TF)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

Avv. Massimo Garzilli – Presidente relatore

Avv. Maria D'angelo – Vice Presidente

Avv. Roberta Leoni - Componente

nel giudizio disciplinare - iscritto ai nn. 6/2022 rg PF e 10/2022 rg TF - promosso nei confronti del tesserato XXXX ha pronunciato la seguente decisione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto dei 14 – 20 ottobre 2022, il Procuratore Federale, Avv. Pasquale Bertone, unitamente al Procuratore Nazionale “*applicato al procedimento*”, Dr. Alfredo Briatico Vangosa – di seguito semplicemente il Procuratore - ha deferito << ... *i sigg.ri XXXX e ...* (omissis – posizione stralciata ndr) ... *i) per avere consentito che il sig. XXXX, soggetto che nell'ultimo decennio ha riportato una sanzione definitiva della inibizione dall'attività federale per anni cinque ... partecipasse all'attività del Consiglio Federale della Fids nell'anno 2001, pur non facendone parte; per avere condiviso con il sig. XXXX le scelte relative alla vita federale, sottoponendo le decisioni da assumere in Consiglio Federale alla preventiva approvazione dello stesso XXXX; ii) per avere consentito che il sig. XXXX partecipasse ai c.d. preconigli, ove venivano esaminate le questioni da deliberare nel Consiglio Federale, nonché ad incontri telematici ai quali partecipavano i consiglieri federali e condivideva con i consiglieri federali gli strumenti telematici (la piattaforma “Trello”) utilizzati per gestire le attività del Consiglio Federale e dove transitavano atti, documenti e decisioni da assumere in Consiglio; iii) per non avere mai denunciato tale situazione alle competenti sedi ...>>.*

Il Procuratore ha, quindi, contestato al tesserato – già consigliere federale – XXXX la violazione << ... *dell'art. 72 dello Statuto Federale, degli artt. 29 e succ. dello Statuto, del generale obbligo di osservanza delle norme federali e dei principi di lealtà,*

correttezza e probità di cui all'art. 1 del regolamento di Giustizia FIDS e del più generale obbligo sancito dall'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni, e dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FIDS ...>>.

Nei termini di rito l'incolpato ha depositato memoria difensiva con la quale ha eccepito la infondatezza della contestazione disciplinare mossagli osservando che << ... *giammai ... si è reso protagonista di favorire ingerenze illecite ed inopportune da parte del sig. XXXX, di cui si sconosceva l'operato ... >>.*

All'udienza del 6 dicembre 2022 - disposta in modalità mista: in presenza e con collegamento da remoto del solo Presidente del Tribunale – è comparso di persona l'incolpato assistito dal difensore, (*i.e.* Avv. Carmine Ricciardella), il Procuratore Federale, Avv. Pasquale Bertone, e il Procuratore Nazionale applicato, Dr. Alfredo Briatico Vangosa.

All'esito della discussione, nel corso della quale l'incolpato ha reso dichiarazioni spontanee (*v. infra*), il Procuratore, riportatosi all'atto di deferimento, ha insistito per la rilevanza disciplinare della condotta ascritta all'incolpato, e, quindi, ha concluso per l'applicazione nei confronti di quest'ultimo della sanzione della sospensione per mesi cinque ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Il difensore dell'incolpato, ritenuta l'assenza di condotta disciplinarmente rilevante riconducibile all'incolpato, ha, invece, concluso per il proscioglimento in ed in via di mero subordine per l'applicazione del minimo della sanzione.

Il Tribunale ha riservato il giudizio in decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'azione promossa dalla Procuratore Federale è fondata nei termini di cui alla seguente motivazione.

Preliminarmente questo Collegio osserva che il procedimento *de quo* trae origine dallo stralcio del più ampio procedimento n. 24/2021 rg PF - definito (fatta eccezione per l'odierno incolpato) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 *quater* Reg. Giustizia - promosso dal Procuratore nei confronti di una pluralità di tesserati, tra i quali lo stesso XXXX, dalla cui istruttoria è emersa, in modo pacifico ed incontroverso, la ingerenza sistematica del sig. XXXX nelle attività e nelle decisioni federali nel corso dell'anno 2021.

"... per quanto riguarda la documentazione da cui emerge la partecipazione del sig. XXXX all'attività federale, significa di aver dialogato con il medesimo attraverso l'app

whatsapp, mentre gli altri consiglieri ci si rapportavano attraverso la piattaforma Trello ... ogni cosa che doveva essere decisa in Consiglio federale doveva essere preventivamente vagliata ed approvata da XXXX ... nessuno dei consiglieri esprimeva la propria opinione e/o posizione in autonomia, si limitavano a ratificare quanto deciso al di fuori da XXXX. Ne è prova l'approvazione di tutte le decisioni all'unanimità ... – così l'ex XXXX al Procuratore, in occasione dell'audizione del 19 maggio 2022.

“... con riguardo ai pre-consigli ... il sig. XXXX era sempre presente in sala riunioni ... durante il pre-consiglio il Sig. XXXX esprimeva sempre in modo colorito la sua opinione ...” – così la tesserata XXXX, sentita dal Procuratore il 17 maggio 2022.

“... nell'ambito del Consiglio Federale, non c'era discussione; la prassi era quella di approvare quanto discusso nella riunione informale del pre-consiglio ...” così il XXXX, all'epoca in carica, XXXX, sentito dal Procuratore il 2 febbraio 2022.

La ingerenza del XXXX, sollecitata, voluta o quanto meno tollerata da tutti i consiglieri federali in carica all'epoca dei fatti per cui si procede, ha trovato conferma anche nelle dichiarazioni rese dallo stesso incolpato che, sentito dal Procuratore in data 14 dicembre 2021, ha così dichiarato: *“... ai pre-consigli prendevano parte i consiglieri, il Presidente, e, talvolta, qualche consulente esterno, per esempio XXXX. Talvolta, ho preso parte a riunioni in cui quest'ultimo ci dava indicazione di tipo tecnico sulle delibere, sullo Statuto ...”*.

Le risultanze istruttorie hanno pertanto confermato la fondatezza delle contestazioni mosse dal Procuratore al tesserato XXXX, consigliere federale all'epoca dei fatti per cui si procede, a nulla rilevando, in termini di scriminante, quanto liberamente dichiarato dall'incolpato all'udienza del 6 dicembre 2022 allorché ha riferito che nella sua semplice qualità di consigliere federale non avrebbe avuto alcun titolo e/o legittimità tale da impedire la partecipazione del XXXX ai pre-consigli.

Fermo il rilievo disciplinare della condotta del tesserato che, a vario titolo, consente a soggetto estraneo all'organo collegiale (*i.e* il Consiglio Federale) di partecipare alle attività del Consiglio, di imporre le decisioni, di dettare l'indirizzo politico della Federazione, ovvero omette di denunciare suddetta partecipazione, non è, nel caso di specie, revocabile in dubbio la responsabilità disciplinare del tesserato XXXX, aggravata

ex art. 30 lett. a) Reg. Giust., per aver tenuto, nella qualità di consigliere federale in carica, la condotta contestagli dal Procuratore con l'atto di deferimento per cui si procede,

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione, riconosce in capo al tesserato (consigliere federale all'epoca dei fatti) la responsabilità disciplinare per le violazioni regolamentari contestategli, e per lo effetto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, gli applica la sanzione della sospensione dall'attività federale che viene determinata nella misura di mesi uno, oltre alla misura pecuniaria dell'ammenda di euro 1.500,00.

Ogni altra questione resta assorbita.

Manda la Segreteria per gli adempimenti di rito.

Roma, 9 dicembre 2022

Il Segretario

Roberta Simeoni

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Maria D'Angelo